

Legge regionale 24 marzo 2004 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

Art. 9

(Ammissibilità contributiva)

1. Tutte le iniziative, ammesse ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere relative a investimenti e spese avviati successivamente all'11 novembre 2003.